A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 808 del 09/11/2026

OGGETTO: **CONFERIMENTO DI N.3 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DA ASSEGNARE ALLA S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE**

PROPONENTE: *S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE*

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N.3 INCARICHI EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DA ASSEGNARE ALLA S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO 2026 EMESSO DA AZIENDA ZERO PIEMONTE

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

RICHIAMATO il provvedimento n. 787 del 30.10.2026 avente all'oggetto "Avviamento a selezione candidati per incarichi ex art. 7 c. 6 D. LGS. N 165/2001 per medico da assegnare alla s.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza attraverso l'utilizzo di avviso pubblico 2026 emesso da Azienda Zero Piemonte" con il quale è stata dettagliata l'estrema criticità nell'organico medico della s.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ove ad oggi risultano ancora vacanti n. 8 posti di dirigente medico rispetto al Piano di Fabbisogno Triennale 2025/2027 di n.17 unità;

PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 787/2026 si è ritenuto, in esito all'indizione di avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025, al fine di non pregiudicare le attività sanitarie della s.c. MECAU:
- di sottoporre i candidati istanti che avevano presentato domanda, alla data del 29.10.2026, per l'elenco dei medici specialisti da impiegare nei DEA/PS, a valutazione della Commissione preposta, demandando alla medesima l'accertamento dell'esperienza e delle competenze professionali possedute e della loro adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze assistenziali della S.C. MeCAU del P.O. di Borgomanero;
- di stabilire che la valutazione doveva essere condotta avuto riguardo alla necessità di verificare che le esperienze e le competenze concretamente maturate dal singolo candidato risultino adeguate a garantire lo svolgimento in sicurezza e autonomia delle attività assistenziali richieste nell'ambito dell'incarico e che solo a seguito dell'idoneità espresso dalla commissione si procederà al conferimento dell'incarico libero professionale;

che con provvedimento n. 790 del 30.10.2026 è stata nominata la Commissione preposta al colloquio di cui sopra;

RILEVATO che la predetta Commissione in data 06.11.2026 ha proceduto a sottoporre i candidati istanti a colloquio e, come si evince dal verbale rassegnato in data 06.11.2026, ha ritenuto che i tre candidati d.ssa Natalia Afonso De Souza Freitas, dott. Andrea Sbaraglia e d.ssa Gilda Vittoria Trebini abbiano un profilo professionale adeguato rispetto alle esigenze assisenziali della s.c. Mecau e alle attività oggetto di incarico;

RITENUTO di aver esperito tutte le possibili iniziative finalizzate all'acquisizione di personale medico specializzato da destinare alla S.C. MECAU, al fine di assicurare la continuità e il regolare svolgimento delle attività sanitarie, in considerazione della grave carenza di personale medico in organico;

RITENUTO di dover dotare la struttura Medici Professionisti per non recare pregiudizio allo svolgimento delle attività sanitarie, stante la grave carenza nell'organico del personale medico;

VISTE la disponibilità espressa dai Medici sopraindicati;

RITENUTO di procedere al conferimento di n.3 incarichi libero professionale ai tre candidati istanti risultante negli elenchi della procedura di Azienda Zero per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, d.ssa Natalia Afonso Afonso De Souza Freitas nata l'11.03.1992, dott. Andrea Sbaraglia nato il 19.10.1972 e d.ssa d.ssa Gilda Vittoria Trebini nata il 27.10.1978, per un periodo di mesi otto, per:
- mediamente n. 3 turni settimanali di 12 ore ciascuno alla d.ssa Trebini
- mediamente n. 2 turni settimanali di 12 ore ciascuno al dott. Sbaraglia
- un massimo di n.8 ore settimanali, ai sensi dell'art. 12 c.2 del D.L. 34 del 30.03.2023, alla d.ssa Afonso De Souza Freitas;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (mesi otto) ed altamente qualificata (medico per il servizio di emergenza urgenza) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare risorse umane attualmente in servizio;

- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, ne alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all' indizione di avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025, ed all'avviamento a selezione di n.3 istanti di cui al provvedimento n.790/2026, al fine di non pregiudicare le attività sanitarie della s.c. MECAU e nellle more dell'acquisizione di personale con contratto di lavoro dipendente:

1) di prendere atto che la preposta Commissione in data 06.11.2026 ha proceduto a sottoporre i candidati istanti sopraindicati a colloquio e, come si evince dal verbale rassegnato in data 06.11.2026, ha ritenuto che i medesimi presentano competenze cliniche e un profilo professionale adeguato rispetto alle esigenze assistenziali della s.c. MECAU e per le attività oggetto di incarico;

2) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

3) di conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale alla d.ssa Natalia Afonso De Souza Freitas nata l'11.03.1992, al dott. Andrea Sbaraglia nato il 19.10.1972 e alla d.ssa d.ssa Gilda Vittoria Trebini nata il 27.10.1978, consistente nell'acquisizione di prestazioni di medico da assegnare alla s.c. MECAU del P.O. di Borgomanero, per un periodo di mesi otto per:
- mediamente n. 3 turni settimanali di 12 ore ciascuno alla d.ssa Trebini
- mediamente n. 2 turni settimanali di 12 ore ciascuno al dott. Sbaraglia
- un massimo di n.8 ore settimanali, ai sensi dell'art. 12 c.2 del D.L. 34 del 30.03.2023, alla d.ssa Afonso De Souza Freitas;

4) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;

5) di dare atto che i rapporto qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale;

6) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione ex art. 7 coma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

7) di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

8) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. MECAU, che con tale delega viene istituito quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

9) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

10) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

11) di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 34.560,00 per l'anno 2026, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/337;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

acquisito il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine e di n.1 allegato
allegato n.l – fac simile contratto di lavoro - composto da n. 7 pagine.

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI –

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

A) **A.S.L. NO**, *con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031],* in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott. _____,** residente *in*_____ *(CF_____ P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **"Prestatore"**], medico da assegnare alla s.c. MECAU*

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un ***contratto di lavoro autonomo*** concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel ***contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c..***

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Borgomanero.**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7,** in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico, da svolgersi presso la s.c. MECAU del P.O. di Borgomanero, per mediamente_____.

Art. 3 **<u>Autonomia del Prestatore.</u>**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di *"gestire"* tale coordinamento, i**l Direttore della s.c. MECAU** che ha assunto e svolgerà l'incarico di *"referente operativo"* dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 <u>Doveri di comportamento del Prestatore</u>

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di mesi otto, decorre dal _____ **al** _____**.**

È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo* di **€. 80,00 orari (ottanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. MECAU** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *"Referente operativo*" individuato con il presente disciplinare, del corretto e

puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 <u>Disposizioni particolari.</u>

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica *(artt. 2229 ss. codice civile)*.

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento),* nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni**.

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del *"Referente operativo"* o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 <u>Bollo e registrazione.</u>

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26*** aprile **1986**, n. ***131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione*** **in caso d'uso** *[Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex* art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____